

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VIGILANZA SALTUARIA DI ZONA DA EFFETTUARSI TRAMITE AUTOPATTUGLIA ARMATA.

TRA

Il Comune di Ortona, con sede in Ortona alla via Cavour. P.IVA 00149620692, rappresentata dal dr. Giovanni de Marinis, dirigente settore Affari generali e Servizi demografici, domiciliato per la carica presso la Sede (in seguito per brevità anche “*Committente*”)

E

.....con sede legale invia.....
P. IVA..... rappresentata daquale
.....domiciliato per la carica presso la Sede (in seguito per brevità
“*Fornitore*”)

PREMESSO

- CHE il Comune di Ortona intende istituire, in via sperimentale e temporanea per il periodo 1.12.2015/30.6.2016, misure atte ad incrementare la sicurezza cittadina;
- CHE, a tal fine, intende far ricorso ad un servizio di pattugliamento del territorio comunale da effettuarsi tramite l’utilizzo della vigilanza privata con una autopattuglia armata in orario notturno;
- CHE per tale servizio si è resa disponibile la società.....
- CHE le parti intendono disciplinare, attraverso il presente contratto, il reciproco impegno contrattuale;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(valore delle premesse e norme regolatrici)

- 1.1) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto
- 1.2) L’esecuzione dl presente contratto è regolata:
 - a. Dalle clausole del contratto medesimo che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
 - b. Dal Decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.
 - c. Dalla legge 19.marzo 1990 n. 55 e successive integrazioni.
 - d. Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2

(oggetto, luogo ed orari della prestazione)

- 2.1) Il Committente affida alla società....., che accetta, l’incarico del servizio di vigilanza cittadina, estesa anche alle frazioni, da effettuarsi tramite il pattugliamento del territorio comunale.

2.2) *Il Fornitore* effettuerà i propri giri di ronda con autopattuglia con le insegne dell'Istituto, con a bordo una guardia giurata armata in possesso di nomina prefettizia con incarico di pubblica sicurezza, nelle seguenti zone del territorio comunale:

Centro Città, Rogatti, Caldari, Stazione di Caldari, Iubatti, San Leonardo, San Donato, Bardella, Ripari di Giobbe, Villa Grande, Zona Artigianale, Zona Commerciale, Villa Sarchese, Porto, Via Marina, PEEP 1 e 2, Cristo Re, Ruscitti, Aquilano, Colombo, Civitaresse, Lido Riccio, Fossato, Lazzaretto, Savini, Postilli- Riccio, Postilli.

2.3) Il servizio verrà svolto, di norma, nei seguenti orari e modalità:

tutti i giorni, compresi i festivi, nell'arco orario 22,00/06,00, effettuando passaggi saltuari ed alternativi nelle zone indicate, intervenendo in casi di situazioni anomale o contattando le forze dell'ordine, tramite la Centrale operativa dell'Istituto, nel caso di riscontro di situazioni di pericolosità.

Articolo 3 (durata del contratto)

La durata del contratto è fissata a partire dal 1.12.2015 per terminare il 30.6.2015.

Articolo 4 (corrispettivi)

4.1) Il corrispettivo mensile per l'esecuzione delle prestazioni stabilite nel presente contratto è pari ad € 1.200,00 (milleduecento) + IVA.

4.2) Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutte le attività elencate nei precedenti articoli.

Articoli 5 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

5.1) *Il Fornitore* si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare *il Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

5.2) *Il Fornitore* si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 (obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore)

Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi in modo omnicomprendente remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui precedente art. 4, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e adempimenti occorrenti nell'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Articolo 7 (responsabilità)

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 8
(*garanzie assicurative*)

Il Fornitore garantisce di aver stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all'espletamento del servizio.

Art. 9
(*modalità di pagamento*)

Il pagamento avverrà con cadenza mensile dietro invio, da parte del *Fornitore*, di fattura elettronica intestata a Comune di Ortona, con l'indicazione del seguente codice univoco di Ufficio: PQTD21 e corredata dal DURC aggiornato e da relazione mensile circa le modalità del lavoro svolto.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni intestato a:

.....

Articolo 11
(*risoluzione del contratto*)

In caso di reiterate inadempienze nello svolgimento del servizio da parte del *Fornitore*, il *Committente* avrà diritto a considerare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. dopo che, dietro formale contestazione con lettera raccomandata, il *Fornitore* non abbia provveduto a rimuovere le cause oggetto di contestazione.

In caso di ritardato pagamento oltre i 60 giorni dalla scadenza il *Fornitore* ha la facoltà di sospendere il servizio con preavviso di 7 giorni, fermo restando il diritto dello stesso di attivare tutte le procedure intese al recupero dell'insoluto.

Art. 12
(*foro competente*)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Chieti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ortona